

**Assicurazione a vita intera, a premio unico iniziale e a premi ricorrenti e prestazioni direttamente collegate al valore delle quote di fondi interni**

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti di investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)

Impresa che realizza il prodotto: **Intesa Sanpaolo Life dac****Prodotto: Prospettiva Sostenibile**

Tipologia: contratto unit-linked (Ramo Assicurativo III)

Data di realizzazione: 12/12/2020. Il DIP Aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il potenziale contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

L'impresa di assicurazione - nel seguito anche "Compagnia" - è **Intesa Sanpaolo Life dac**, società appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita (a sua volta parte del Gruppo Intesa Sanpaolo), iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28 tenuto presso IVASS.

La Sede legale è in 1st Floor, International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC – Dublin D01 K8F1, Ireland.

Telefono: +353 1 6617707 – Fax +353 1 6617727

Il sito internet è: www.intesasanpaololife.ie

L'indirizzo di posta elettronica certificata ("PEC") è: comunicazioni@pec.intesasanpaololife.ie

Servizio clienti

ProntoLife: 02 30.30.00.00

Indirizzo di posta elettronica: relazionicienti@intesasanpaololife.ie

PEC: relazionicienti.intesasanpaololife@pec.it

Intesa Sanpaolo Life dac, è autorizzata e vigilata dalla Central Bank of Ireland a svolgere l'attività di assicurazione sulla vita nei rami I, III e IV.

Intesa Sanpaolo Life dac opera in Italia, ove è iscritta all'Elenco II annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione istituito e mantenuto presso IVASS al n. II.00194, in regime di libertà di prestazione di servizi ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 209 del 7 Settembre 2005.

Il premio non è investito in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.

Situazione patrimoniale della Compagnia

Dati dell'ultimo bilancio d'esercizio (anno 2019) redatto ai sensi dei principi contabili vigenti:

Patrimonio netto: 647,7 milioni di euro, di cui:

- capitale sociale: 0,625 milioni di euro;

- totale delle riserve patrimoniali: 647,075 milioni di euro.

Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet della Compagnia al seguente link: <http://www.intesasanpaololife.ie/it/solvency-ii-sfcr>. Di seguito alcuni dati presenti nella relazione:

Requisito patrimoniale di solvibilità (SCR)	Requisito patrimoniale minimo (MCR)	Fondi propri ammissibili a copertura del SCR	Fondi propri ammissibili a copertura del MCR	Indice di solvibilità (solvency ratio)
482,6 Mln €	217,2 Mln €	1.344,5 Mln €	1.344,5 Mln €	279%

Al contratto si applica la legge italiana.



QUALI SONO LE PRESTAZIONI?

Prestazione assicurata

La prestazione principale è direttamente collegata al valore delle quote dei Fondi Interni detenuti dall'Impresa di Assicurazione e viene corrisposta come segue:.

a) Nel caso in cui l'Assicurato al momento del Decesso abbia un'età pari o inferiore a 80 anni ed il Sinistro avvenga:

Dopo i 12 mesi ed entro i primi 7 anni dalla decorrenza delle coperture assicurative, la Compagnia riconoscerà il maggior importo tra la somma dei premi versati, al netto dei Premi corrispondenti alle operazioni di Riscatto Parziale e Prestazione di Decumulo; e il Controvalore Totale delle Quote collegate al Contratto incrementato della maggiorazione caso morte. Quest'ultima è determinata come incremento percentuale in base all'età dell'Assicurato al momento del decesso come riportata nella tabella sottostante moltiplicata per il rapporto tra i premi investiti da più di un anno e il totale dei premi investiti. Tale divisione considera le porzioni dei premi riscattati, come definiti all'articolo 23.3 delle condizioni generali di assicurazione.

Dopo il settimo Anniversario di polizza, la Compagnia riconoscerà il Controvalore Totale delle Quote collegate al Contratto incrementato della maggiorazione caso morte percentuale come riportato nella tabella sottostante. Quest'ultima è determinata come incremento percentuale in base all'età dell'Assicurato al momento del decesso, come riportata nella tabella sottostante, moltiplicata per il rapporto tra i premi investiti da più di un anno e il totale dei premi investiti. Tale divisione considera le porzioni dei premi riscattati, come definiti all'articolo 23.3 delle condizioni generali di assicurazione.

Età al momento del decesso	Incremento Percentuale
18 – 40 anni	13,5%
41 – 60 anni	6,5%
61 – 75 anni	2,5%
oltre 75 anni	0,1%

Il Controvalore Totale delle Quote è calcolato moltiplicando il numero delle quote collegate al Contratto per il loro Valore Unitario rilevato il mercoledì (utilizzando il Valore Unitario delle Quote rilevato in quella data se disponibile, altrimenti il primo Valore Quota successivo disponibile) della settimana successiva rispetto al giorno in cui la Compagnia riceve la comunicazione dell'avvenuto decesso, con allegato certificato di morte.

b) Nel caso in cui l'Assicurato al momento del Decesso abbia un'età superiore a 80 anni ed il Sinistro avvenga dopo 12 mesi dalla decorrenza delle coperture assicurative, la Compagnia riconoscerà il Valore Totale delle Quote incrementato dello 0,1% moltiplicata per il rapporto tra i premi investiti da più di un anno e il totale dei premi investiti

In ogni caso, l'aumento non può superare l'importo di 50.000 euro per ogni persona assicurata, indipendentemente dal numero di contratti Prospettiva Sostenibile conclusi dalla Compagnia con il medesimo Assicurato.

È inoltre possibile per il Cliente modificare i termini del Contratto mediante l'esercizio delle seguenti opzioni contrattuali predefinite.

Piano di Premi Ricorrenti

Al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta e in ogni momento successivo alla Data di Efficacia del Contratto, il Contraente può attivare un Piano di Premi Ricorrenti. La frequenza del versamento del premio è esclusivamente mensile per un importo minimo pari a 50 euro e massimo pari al 10% del Premio Unico Iniziale. L'importo del Premio Ricorrente non può essere successivamente modificato dal Contraente.

L'attivazione del Piano deve essere effettuata rivolgendosi all'Intermediario presso cui ha sottoscritto la Proposta oppure inviando una richiesta scritta indirizzata alla Compagnia. L'attivazione avrà effetto a partire dal mese successivo alla data di richiesta presso l'Intermediario o dalla data di pervenimento della richiesta scritta presso la Compagnia. Il Piano di Premi Ricorrenti non può essere attivato se il Contraente ha attivato l'opzione di Decumulo.

Decumulo

Il Contraente ha la facoltà di attivare l'opzione di Decumulo trascorsi tre anni dalla data di Efficacia del Contratto a condizione che:

- non sia attivo il Piano di Premi Ricorrenti e;
- il Controvalore della polizza, al momento della richiesta di attivazione sia almeno pari a 50.000 Euro e;
- ci sia almeno un Premio Residuo investito da più di 3 anni

L'attivazione dell'opzione di Decumulo sarà disponibile a partire dal 03/06/2023 sempre che vengano soddisfatte le condizioni sopra indicate.

La richiesta di attivazione dovrà essere presentata all'Intermediario o inviata alla Compagnia secondo le modalità sotto riportate.

Il Beneficiario della Prestazione di Decumulo è il Contraente.

Il capitale oggetto di Decumulo, verrà determinato alla data di attivazione di Decumulo ed è pari al totale dei Premi Residui che, a tale data, risulteranno investiti da più di 3 anni.

Qualora fossero intervenuti dei riscatti parziali, dopo l'erogazione della prima prestazione, il capitale oggetto di Decumulo si ridurrà dell'ammontare dei premi corrispondenti ai riscatti parziali secondo la logica FIFO (First In First Out). Questo significa che il disinvestimento delle quote avverrà a partire dai primi premi investiti, per poi disinvestire in modo progressivo quelli versati più recentemente.



Il Contraente, al momento dell'attivazione, potrà scegliere una frequenza di erogazione della prestazione di Decumulo annuale, semestrale o mensile. A prescindere dalla frequenza scelta dal Contraente, l'ammontare minimo della prestazione di Decumulo non deve essere inferiore a 50 Euro e non superiore a:

- EROGAZIONE ANNUALE: al 25% del capitale di Decumulo calcolato alla data di attivazione;
- EROGAZIONE SEMESTRALE: al 13% del capitale di Decumulo calcolato alla data di attivazione;
- EROGAZIONE MENSILE: al 2% del capitale di Decumulo calcolato alla data di attivazione.

L'opzione di Decumulo prevede l'erogazione di prestazioni attraverso il disinvestimento di Quote in maniera proporzionale dai Fondi Interni collegati al Contratto.

Per la prima prestazione di Decumulo, il valore unitario utilizzato per il calcolo del numero delle Quote da disinvestire sarà rilevato il mercoledì (o il primo giorno lavorativo immediatamente successivo se non è lavorativo) della settimana seguente la ricezione in Compagnia della richiesta di attivazione, completa di tutta la documentazione.

Dopo la prima prestazione di Decumulo, il valore unitario utilizzato per il calcolo del numero delle Quote da disinvestire varia in base alla frequenza scelta dal Contraente come sotto indicato:

- EROGAZIONE ANNUALE: valore unitario rilevato l'ultimo mercoledì del mese (o il primo giorno lavorativo immediatamente successivo se non è lavorativo) dell'anno successivo rispetto alla data di attivazione;
- EROGAZIONE SEMESTRALE: valore unitario rilevato l'ultimo mercoledì (o il primo giorno lavorativo immediatamente successivo se non è lavorativo) del semestre successivo rispetto alla data di attivazione;
- EROGAZIONE MENSILE: valore unitario rilevato l'ultimo mercoledì di ogni mese (o il primo giorno lavorativo immediatamente successivo se non è lavorativo) a partire da quello successivo alla data di attivazione.

Nel caso di coincidenza di data tra il disinvestimento delle Quote a seguito di richiesta di riscatto parziale completa di documentazione o di switch e quella della prestazione di Decumulo, il valore unitario utilizzato per il calcolo del numero delle Quote da disinvestire, sarà rilevato il mercoledì successivo a quello del disinvestimento del riscatto parziale o switch previo ricalcolo del capitale oggetto di decumulo.

Le prestazioni di Decumulo potranno essere erogate fino a raggiungere un ammontare massimo pari all'80% del minimo fra il capitale oggetto di Decumulo e il Controvalore delle Quote al momento dell'attivazione. Una volta raggiunta la capienza del capitale oggetto di Decumulo, l'opzione viene automaticamente disattivata. In ogni caso, l'opzione si disattiva automaticamente in caso di pervenimento in Compagnia del certificato di morte dell'Assicurato o nel caso in cui la polizza venga data in pegno secondo quanto disciplinato nell'articolo 23.

Il Contraente può disattivare l'opzione di Decumulo presso l'Intermediario o inviando la richiesta in Compagnia. La disattivazione avrà effetto a partire dal mese successivo al pervenimento della richiesta.

L'attivazione e la disattivazione dell'opzione di Decumulo potrà essere richiesta:

- sottoscrivendo l'apposito modulo presso l'Intermediario oppure
- inviando richiesta scritta, con lettera raccomandata a:

Intesa Sanpaolo Life dac
1st Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC
Dublin D01 K8F1

Ireland
oppure

Intesa Sanpaolo Life dac
Ufficio Postale Milano Centro
Casella Postale 450
Via Cordusio 4, 20123 Milano

La comunicazione di attivazione o disattivazione dell'opzione di Decumulo dovrà in ogni caso essere corredata dalla documentazione a supporto necessaria (si veda l'articolo 21 "Pagamenti della Compagnia e documentazione richiesta").

Se l'opzione di Decumulo è stata disattivata, non potrà più essere riattivata successivamente.

La Compagnia si riserva in caso di decesso dell'Assicurato, la facoltà di agire per il recupero delle eventuali prestazioni di Decumulo pagate e non dovute al Contraente.

Relativamente alla modalità di pagamento della prestazione di Decumulo si rimanda all'Articolo 21.2 "Modalità dei pagamenti".

Switch volontario

Trascorsi trenta giorni dall'investimento del premio iniziale, il Contraente può richiedere di trasferire in tutto o in parte le quote investite in uno o più fondi ad altri fondi diversi da quelli scelti in precedenza.

Il Contraente può chiedere lo switch, a condizione che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto e a condizione che alla data di richiesta di trasferimento l'Assicurato sia in vita.

Ogni anno è possibile effettuare gratuitamente quattro trasferimenti di quote. I successivi, effettuati nello stesso anno, hanno un costo fisso di 20 euro.

Regolamento Fondi Interni

Il Regolamento dei Fondi Interni della Compagnia è allegato alle condizioni di Assicurazione ed è disponibile sul sito internet della stessa (www.intesa-sanpaololife.ie).

Il Cliente deve prendere visione dei Regolamenti dei Fondi Interni rilevanti per il contratto prima della sottoscrizione dello stesso.



 CHE COSA NON È ASSICURATO?

Rischi esclusi

- a causa di dolo dei Beneficiari o del Contraente o dell'Assicurato
- a causa di partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti dolosi
- a causa di partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni del competente Ministero
- a causa di partecipazione dell'Assicurato a corse di velocità e relativi allenamenti con qualsiasi mezzo a motore
- a causa di incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio.

 CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

La Compagnia non prevede la maggiorazione caso morte se il decesso dell'Assicurato si verifica nei primi 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto. Salve le ulteriori esclusioni previste, quali il decesso dell'Assicurato avvenuto:

- entro i primi 5 anni dalla decorrenza del contratto a causa della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o di altra patologia collegata
- per suicidio entro i primi due anni dalla data di decorrenza del contratto

 CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Cosa fare in caso di evento?

Denuncia: In caso di decesso dell'Assicurato per la liquidazione della prestazione assicurata il/i Beneficiario/i deve/ devono presentare relativa comunicazione di decesso contenente la richiesta di pagamento firmata dagli stessi, anche disgiuntamente fra loro, completa della documentazione richiesta.

L'elenco completo della documentazione richiesta è riportato nelle Condizioni di Assicurazione del prodotto; inoltre sul sito della Compagnia è reperibile un esempio di modulo, ad uso facoltativo, per facilitare la raccolta delle informazioni recante l'elenco dei documenti da presentare.

I Beneficiari possono inoltrare la richiesta di liquidazione, completa della documentazione necessaria, direttamente alla Compagnia oppure tramite l'intermediario del contratto

In caso di decesso dell'Assicurato il/i Beneficiario/i, anche disgiuntamente fra loro, deve/devono presentare relativa documentazione contenente:

- la comunicazione del decesso con la richiesta di pagamento sottoscritta;
- codice fiscale (o partita IVA in caso di persona giuridica)
- copia di un documento identificativo in corso di validità firmato e indirizzo completo di ciascun Beneficiario (nel caso in cui il Beneficiario sia una persona giuridica, copia di un documento identificativo in corso di validità del soggetto dotato di potere di firma per conto della persona giuridica);
- originale o copia autentica del certificato di morte dell'Assicurato con indicazione della data di nascita;
- dichiarazione di non residenza in Irlanda, compilata e firmata in originale;
- eventuale consenso espresso al trattamento dei dati personali nel caso la Compagnia debba trattare categorie particolari di dati personali del Beneficiario;
- copia autentica del provvedimento o dei provvedimenti del Giudice Tutelare, con cui si autorizza chi esercita la potestà parentale o il curatore o l'amministratore di sostegno, alla riscossione del capitale destinato a Beneficiari minorenni o incapaci.



Se il pagamento fa riferimento a un'indicazione generica di erede quale beneficiario, si distingue fra le seguenti ipotesi:

1. qualora l'assicurato sia deceduto senza lasciare disposizioni testamentarie si richiede la seguente documentazione:
 - atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che:
 - per quanto è a conoscenza del dichiarante, l'Assicurato sia deceduto senza lasciare testamento;
 - quali sono gli unici eredi legittimi, il loro grado di parentela con l'assicurato, la loro data di nascita e capacità di agire.
2. qualora l'assicurato sia deceduto lasciando uno o più testamenti si richiede la seguente documentazione:
 - atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che, per quanto è a conoscenza del dichiarante, l'Assicurato sia deceduto lasciando uno o più testamenti, indicante:
 - gli estremi del/i testamento/i
 - che il/i testamento/i, per quanto è a conoscenza del dichiarante, sono gli ultimi conosciuti, validi e non impugnati;
 - copia autentica del/i testamento/i, completa del relativo verbale di pubblicazione al fine di verificare eventuali revoche o modifiche del beneficiario.





	<p>Se il pagamento fa riferimento a una designazione di beneficiario nominativamente individuato o altrimenti individuabile, si distingue fra le seguenti ipotesi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. qualora l'assicurato sia deceduto senza lasciare disposizioni testamentarie si richiede la seguente documentazione:<ul style="list-style-type: none">• atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che per quanto è a conoscenza del dichiarante, l'Assicurato sia deceduto senza lasciare testamento.2. qualora l'assicurato sia deceduto lasciando uno o più testamenti si richiede la seguente documentazione:<ul style="list-style-type: none">• atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che, per quanto è a conoscenza del dichiarante, l'Assicurato sia deceduto lasciando uno o più testamenti, indicante:<ul style="list-style-type: none">- gli estremi del/i testamento/i- che il/i testamento/i, per quanto è a conoscenza del dichiarante, sono gli ultimi conosciuti, validi e non impugnati;• copia autentica del/i testamento/i, completa del relativo verbale di pubblicazione al fine di verificare eventuali revoche o modifiche del beneficiario. <p>La documentazione richiesta deve essere trasmessa alla Compagnia tramite l'intermediario del contratto oppure inviando richiesta scritta con lettera raccomandata a:</p> <p style="text-align: center;">Intesa Sanpaolo Life dac 1st Floor, International House 3 Harbourmaster Place, IFSC Dublin D01 K8F1 Ireland</p> <p style="text-align: center;">Oppure</p> <p style="text-align: center;">Intesa Sanpaolo Life dac Ufficio Postale Milano Centro Casella Postale 450 Via Cordusio 4, 20123 Milano</p>
	<p>Prescrizione I diritti derivanti dal contratto si prescrivono, per legge, nel termine di dieci anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In questo caso la Compagnia è tenuta a devolvere a un apposito Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli importi dovuti che non siano stati richiesti entro il termine di prescrizione decennale (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni).</p>
	<p>Erogazione della prestazione: La Compagnia pagherà quanto dovuto entro 30 giorni dal ricevimento di tutti i documenti richiesti. Decorso tale termine, la Compagnia, qualora il ritardo dipenda da fatto a lei imputabile, sarà tenuta a corrispondere gli interessi moratori agli aventi diritto sino alla data di effettivo pagamento. Tali interessi sono dovuti dal giorno della mora, al tasso legale determinato ai sensi di legge, escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.</p>






<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Il Contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia di assicurazione tutte le circostanze rilevanti e utili per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti sul rischio da assicurare relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni, la Compagnia ha diritto:</p> <p>a) quando esiste dolo o colpa grave:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di impugnare il (chiedere l'annullamento del) contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, trascorso questo periodo la Compagnia decade da tale diritto; • di restituire, in caso di decesso dell'Assicurato, solo il valore delle quote del/i fondo/i interno/i collegate al contratto se l'evento si verifica prima che sia trascorso il termine sopra indicato per l'impugnazione; <p>b) quando non esiste dolo o colpa grave:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza mediante dichiarazione da presentare al Cliente, nel caso in cui non si sia ancora verificato il sinistro; • di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
<p> QUANDO E COME DEVO PAGARE?</p>	
<p>Premio</p>	<p>Premio iniziale e premi aggiuntivi: limiti e valori</p> <p>Il premio iniziale minimo per sottoscrivere Prospettiva Sostenibile è di € 1.000 e fino ad un massimo di 1 milione di Euro. È prevista la possibilità di versare premi aggiuntivi di importo almeno pari a € 500 e di attivare il Piano dei Premi Ricorrenti mensile per un importo minimo pari a 50 euro e massimo pari al 10% del Premio Unico Iniziale</p> <p>Mezzi di pagamento dei premi Il pagamento dei premi deve essere effettuato direttamente a favore della Compagnia, autorizzando l'addebito sul conto corrente bancario presso l'intermediario del contratto. La data valuta di addebito al Contraente è pari alla data di investimento del premio.</p>
<p>Rimborso</p>	<p>Non previsto.</p>
<p>Sconti</p>	<p>Il contratto non prevede l'applicazione di sconti.</p>
<p> QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?</p>	
	<p>Il contratto è a vita intera, ciò significa che il contratto coincide con la vita dell'Assicurato.</p> <p>Il contratto, qualunque sia la tecnica utilizzata per la sottoscrizione della proposta da parte del Contraente, si considera concluso a Dublino (Irlanda), quando la Compagnia, dopo aver valutato la proposta di assicurazione ricevuta dal Contraente, investe il premio iniziale. Per confermare la conclusione del contratto, la Compagnia invia al Contraente una lettera di conferma polizza, con le caratteristiche principali del contratto sottoscritto.</p> <p>La data di decorrenza del contratto e, quindi, delle coperture assicurative, coincide con le ore 24:00 del giorno in cui il premio iniziale, al netto dei costi applicati, viene investito nel/i Fondo/i Interno/i, con relativo acquisto e attribuzione delle quote in base alla combinazione di investimento definita dal Contraente.</p> <p>La data di investimento del premio e la corrispondente attribuzione di quote varia in funzione della modalità di sottoscrizione del contratto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di sottoscrizione in sede (presso i locali dell'intermediario), e coincide con il mercoledì (o il primo giorno lavorativo successivo, se non è lavorativo) scelto dal Contraente al momento della sottoscrizione, tra i tre mercoledì consecutivi a partire dalla settimana successiva alla sottoscrizione della proposta di polizza, utilizzando il valore unitario delle quote rilevato in quella data se disponibile, altrimenti il primo valore quota disponibile successivo. Se il Contraente sottoscrive la proposta di polizza in un giorno non compreso tra il lunedì e il venerdì, la Compagnia considera come prima data utile per l'investimento il mercoledì della seconda settimana successiva alla sottoscrizione della proposta. • in caso di sottoscrizione fuori sede (in luogo diverso dai locali dell'intermediario), il Contraente potrà scegliere tra uno dei due mercoledì consecutivi a partire da quello della seconda settimana successiva alla sottoscrizione della stessa. • in caso di sottoscrizione tramite internet banking (con tecniche di comunicazione a distanza), coincide con il mercoledì (o il primo giorno lavorativo successivo, se non è lavorativo) scelto dal Contraente al momento della sottoscrizione: • tra i tre mercoledì consecutivi a partire dalla settimana successiva alla sottoscrizione della proposta di polizza nel caso in cui il Contraente la sottoscriva in un giorno compreso fra sabato e mercoledì; • tra i due mercoledì consecutivi a partire dalla seconda settimana successiva alla sottoscrizione della proposta di polizza nel caso in cui il Contraente la sottoscriva di giovedì o di venerdì.
<p>Sospensione</p>	<p>Esclusivamente in caso di sottoscrizione in luogo diverso dai locali della Banca intermediaria (sottoscrizione fuori sede), l'efficacia del Contratto è sospesa per la durata di sette giorni successivi alla data di sottoscrizione del Contratto (periodo di sospensione).</p>



 COME POSSO REVOCARE LA PROPOSTA, RECEDERE DAL CONTRATTO O RISOLVERE IL CONTRATTO?	
Revoca	<p>Il Contraente può revocare la proposta di assicurazione fino a quando il contratto non è concluso, inviando richiesta scritta alla Compagnia completa della documentazione necessaria tramite l'intermediario del contratto oppure inviando lettera raccomandata a:</p> <p style="text-align: center;">Intesa Sanpaolo Life dac 1st Floor, International House 3 Harbourmaster Place, IFSC Dublin D01 K8F1 Ireland oppure Intesa Sanpaolo Life DAC Ufficio Postale Milano Centro Casella Postale 450 Via Cordusio 4, 20123 Milano</p> <p>In questo caso, la Compagnia restituisce al Contraente il premio eventualmente già incassato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di revoca.</p>
Recesso	<p>Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di conferma polizza, sottoscrivendo l'apposito modulo presso l'intermediario del contratto, oppure inviando una comunicazione scritta con lettera raccomandata a:</p> <p style="text-align: center;">Intesa Sanpaolo Life dac 1st Floor, International House 3 Harbourmaster Place, IFSC Dublin D01 K8F1 Ireland oppure Intesa Sanpaolo Life dac Ufficio Postale Milano Centro Casella Postale 450 Via Cordusio 4, 20123 Milano</p> <p>In questo caso, la Compagnia pagherà al Contraente entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata o del modulo sottoscritto presso l'intermediario del contratto, il controvalore delle quote investite nel/i Fondo/i interno/i.</p> <p>Esclusivamente in caso di sottoscrizione fuori sede Il Contraente che ha sottoscritto la proposta nell'ambito dell'offerta fuori sede può recedere, esercitando il c.d. diritto di ripensamento, inviando entro sette giorni richiesta scritta, datata e firmata e indicando il numero della proposta, a:</p> <p style="text-align: center;">Italia Transazionale Diritto di ripensamento Via Vincenzo Lamaro, 25 00173 Roma</p> <p>L'efficacia della proposta é sospesa per la durata di sette giorni successivi alla data di sottoscrizione della stessa (periodo di sospensiva). Di conseguenza né l'addebito né l'investimento dei premi potranno essere effettuati nel periodo di sospensiva.</p>
Risoluzione	Non prevista.
 SONO PREVISTI RISCATTI O RIDUZIONI? SÌ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
Valori di riscatto e riduzioni	Trascorsi almeno 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente, purché l'Assicurato sia in vita, può richiedere il pagamento del valore di riscatto totale o parziale del contratto.
Valori di riscatto e riduzioni	<p>RISCATTO TOTALE</p> <p>Trascorsi almeno dodici mesi dalla decorrenza del Contratto e a condizione che l'Assicurato sia in vita, il Contraente può riscattare totalmente o parzialmente le quote attribuite al Contratto. In caso di riscatto totale, la Compagnia paga una somma determinata moltiplicando il numero delle quote riscattate da ciascun fondo per il loro valore unitario rilevato il mercoledì (o il primo giorno lavorativo immediatamente successivo se non è lavorativo) della settimana seguente la ricezione in Compagnia della richiesta di riscatto, completa di tutta la documentazione.</p>



	<p>RISCATTO PARZIALE</p> <p>Il riscatto parziale può essere effettuato se alla data di richiesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il valore delle quote residue sul Contratto è almeno di 1.000 euro <p>Il Contraente indica i fondi dai quali vuole disinvestire ed il numero di quote da riscattare da ogni fondo. La Compagnia si impegna a pagare al Contraente una somma pari al valore totale delle quote oggetto di riscatto alla data di disinvestimento, secondo le modalità previste per il riscatto totale.</p> <p>Il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore ai premi versati per effetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei costi applicati • del possibile andamento negativo del valore delle quote, per la parte investita nel/i Fondo/i Interno/i; <p>a seguito di eventuali riscatti parziali pagati in precedenza e di eventuali prestazioni ricorrenti corrisposte. Nel caso di riscatto parziale il contratto rimane in vigore per le quote non riscattate. Il contratto non prevede alcuna riduzione delle prestazioni assicurate.</p> <p>Non è prevista la facoltà di riattivazione del contratto.</p>
<p>Richiesta di informazioni</p>	<p>Per avere ulteriori informazioni sul valore di riscatto, il Contraente può rivolgersi al Servizio Clienti: al numero (ProntoLife): 02 30.30.00.00 indirizzo di posta elettronica: relazionicienti@intesasnapaololife.ie PEC: relazionicienti.intesasnapaololife@pec.it.</p>
<p> A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?</p>	
<p>Il prodotto è rivolto ai clienti residenti in Italia se persone fisiche, o con sede legale in Italia se persone giuridiche, che accettano l'esposizione dell'intero investimento ai rischi connessi alla variabilità dei mercati finanziari e che mirano a ottenere un rendimento potenzialmente significativo e hanno un livello di conoscenza ed esperienza finanziaria basso o superiore nonché, un orizzonte temporale di investimento di medio/lungo periodo. L'Assicurato deve avere un'età compresa tra 18 e 80 anni compiuti.</p>	
<p> QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?</p>	
<p>Costi da sostenere</p> <p>Per informativa dettagliata sui costi fare riferimento al Documento contenente le informazioni chiave (KID) e al relativo Allegato e in aggiunta a tali informazioni la Compagnia riporta i seguenti costi a carico del Contraente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Costi per riscatto: si rinvia all'esauriva informazioni presenti nel KID; • Costi per l'erogazione della rendita: non è prevista la possibilità di conversione in rendita; • Costi per l'esercizio delle opzioni: non sono previsti costi relativi all'esercizio delle opzioni diversi da quelli per l'esercizio del riscatto; • Costi per l'intermediazione: quota parte retrocessa all'intermediario 64,1%. 	
<p> QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?</p>	
<p>Investimento in Fondi Interni</p> <p>La Compagnia non presta alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale investito e di conseguenza il Contraente assume il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote dei fondi collegati al contratto.</p> <p>Con la sottoscrizione del presente Contratto il Contraente assume i seguenti rischi finanziari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) rischio collegato alla variazione del prezzo b) rischio emittente connesso all'eventualità che l'emittente, a causa di una riduzione della solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; c) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari è costituita dalla loro capacità di essere convertiti prontamente in moneta senza perdita di valore; d) rischio di cambio; e) rischio di controparte, connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattuali a causa di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. 	



COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'IVASS

In caso di risposta al reclamo presentato alla Compagnia o in caso di assenza o tardiva risposta da parte della stessa è possibile rivolgersi all'Autorità di Vigilanza italiana competente in materia:

IVASS
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma
Fax: 06.42133206
PEC: ivass@pec.ivass.it info su: www.ivass.it

oppure è possibile rivolgersi all'organismo irlandese competente:

Financial Services and Pensions Ombudsman (FSPO), Lincoln House, Lincoln Place
Dublin 2, D02 VH29 Ireland
Tel: +353 1 567 7000
E-mail: info@fspo.ie Web: <https://www.fspo.ie>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione (obbligatoria)

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Il tentativo di mediazione costituisce condizione per poter procedere con una causa civile.

Negoziazione assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Per questioni inerenti liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS che provvede ad inoltrarlo al sistema estero competente oppure attivare direttamente il sistema estero competente tramite la rete FIN-NET, rintracciabile accedendo al sito internet della Commissione europea: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>. Per ottenere maggiori informazioni su tale procedura è possibile collegarsi al seguente indirizzo internet: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it.

Per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra un consumatore residente nell'Unione Europea e Intesa Sanpaolo Life dac relative a polizze acquistate sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A., è disponibile la piattaforma web "Risoluzione online delle controversie" istituita dalla Commissione Europea con il Regolamento UE n. 524/2013 accessibile all'indirizzo: <https://ec.europa.eu/consumers/odr/>.

La piattaforma mette a disposizione l'elenco degli Organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra cui è possibile, di comune accordo, individuare l'Organismo a cui demandare la risoluzione della controversia. L'indirizzo di posta elettronica della Compagnia è reclami@intesasanpaololife.it

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto

Le somme liquidate in dipendenza del presente contratto di assicurazione sono soggette a tassazione nella misura e nei limiti previsti dalla normativa di riferimento in vigore al momento del pagamento della prestazione.
La Compagnia agisce come sostituto di imposta relativamente all'imposta sui redditi.

Riscatto e recesso

In tali ipotesi con riferimento al regime fiscale applicabile alle persone fisiche, la Compagnia trattiene e versa le eventuali imposte sostitutive di cui all'art. 26-ter, commi 1 e 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, applicando le aliquote nella misura di volta in volta previste dalla legge e determinando la base imponibile tenendo conto anche della quota derivante dall'investimento del capitale sottostante in titoli di Stato e titoli ad essi equiparati, sulla parte delle prestazioni che costituiscono reddito da capitale.

Non sarà applicato alcun prelievo nei confronti di soggetti diversi dalle persone giuridiche per i quali la legge non prevede l'applicazione di ritenute.

Sinistro/Decesso dell'Assicurato

In tale circostanze, con riferimento al regime fiscale applicabile alle persone fisiche, la prestazione pagata è soggetta a tassazione ai sensi dell'art. 26-ter, commi 1 e 2 sopra richiamato a eccezione della quota riferibile alla copertura del rischio demografico la quale è esente da imposta sul reddito delle persone fisiche. In ogni caso le somme liquidate ai Beneficiari sono esenti da imposta di successione.

La Compagnia applica l'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela di cui all'art. 13-ter, comma 2, della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e la preleva al momento del pagamento corrisposto a titolo di recesso, riscatto o sinistro.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CLIENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.